

N. C.P. 1/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento 1/2017 C.P. di **ANGLANI GIUSEPPE**, con professionista dott. Andrea Galletti,

esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Giuseppe Anglani ha presentato un ricorso per accordo di composizione della crisi a norma della l. 3/2012.

Il piano prevedeva, imprescindibilmente, il mantenimento i capo all'Anglani della titolarità dell'immobile posto in Porto Azzurro loc. San Giuseppe.

A seguito della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti, raggiunte le maggioranze previste dalla legge per l'approvazione dell'accordo, emergeva che nelle more della presentazione del piano (e dunque prima che intervenisse il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza), l'immobile era stato aggiudicato, nell'ambito della procedura esecutiva n. 332/2013, a Giacomo De Simoni e Sara Battacone.

Gli aggiudicatari, pertanto, depositavano una comparsa in cui chiedevano che venisse fatto salvo il loro acquisto.

Ritiene il Tribunale che l'accordo di composizione della crisi non possa essere omologato.

Lo stesso, infatti, pacificamente, è subordinato alla permanenza nel patrimonio del debitore dell'immobile di Porto Azzurro.

L'immobile è stato, però, aggiudicato in seguito a procedura esecutiva immobiliare antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive.

Non sembra dubbio che anche alle procedure di sovraindebitamento debba applicarsi la disciplina dettata in tema di effetti dell'estinzione dell'esecuzione nei confronti dell'aggiudicatario del bene.

L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c. dispone che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti com-



piuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore”.

La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende – a qualsiasi titolo – estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva.

L'interpretazione ampia è confermata anche da Cass., sez. I, 30 Gennaio 2009, n. 2433 che ha statuito che, anche in tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, primo comma, n. 2 legge fall. (nella specie, l'estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 105 legge fall., "ratione temporis" vigente e, con esse, in particolare, l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., che assicura l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.

Non vi sono, pertanto, ostacoli di sorta a ritenere che anche nella fattispecie operi il principio di cui agli artt. 187-bis disp. att. c.p.c. e 632 c.p.c..

In conclusione, il provvedimento del giudice che dispone che non possono essere proseguite le azioni esecutive in corso deve trovare necessario contemperamento con il diritto (già acquisito) del terzo aggiudicatario ad ottenere il trasferimento dell'immobile.

Non sussistono, dunque, i presupposti per l'omologazione dell'accordo.

P.Q.M.

respinge l'istanza di omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposta da Giuseppe Anglani.

Si comunichi.

Livorno, 21 giugno 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

